

C.I.S.S. CHIVASSO

Parte II - Lo schema di relazione tecnico-finanziaria

I.1 - **Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa**

Il Fondo per lo sviluppo delle risorse umane per l'anno 2017 ha seguito il seguente iter:

- Deliberazione CdA n. 22 del 25.07.2017 di indirizzo alla delegazione di parte pubblica per la costituzione del Fondo 2017 e di direttiva per la contrattazione decentrata integrativa
- Determinazione n. 223 del 29.09.2017 del Direttore dell'Ente di costituzione del fondo risorse decentrate anno 2016
- Preintesa tra la delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale sull'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2017, di cui al verbale del 21.11.2017.

I.1.1 - **Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004, per l'anno 2017, risulta costituito nel modo seguente:

RISORSE DECENTRATE STABILI

€. 62.629,55

(pari al medesimo importo del 2004 + eventuali RIA dei cessati + eventuali fondi ex art. 15, c. 5, CCNL 01.04.99 per incremento dotazione organica + integrazioni art. 4, c.1, CCNL 09/05/2006 e art.8, c. 2 CCNL 11/04/2008 + differenziali retributivi categorie di sviluppo). Tale importo, ai sensi dell'art. 1 comma 456 L. 147/2013 dovrà essere decurtato di un importo pari alle riduzioni operate nel 2014 per effetto delle disposizioni dell'art. 9 comma 2-bis D.L. n. 78/2010 e ss.mm.ii.

	Preventivo
	2017
fondo unico consolidato 2002	37.767,67
INCREMENTI CONTRATTUALI DA CONSOLIDARE	
ART 32 c1. ccnl 22.01.04	
Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.	3.644,15
ART 32 c2. ccnl 22.01.04	
Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica	2.938,83

Art.4 comma 1 ccnl 2004-2005	
1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 c	2.809,98
Art.8 comma 2 ccnl 2006-2007	
2.gli enti a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008 incrementano le risorse con l'importo corrispondente allo 0,6 monte salari 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%	3.630,25
TOTALE INCREMENTI CONTRATTUALI DA CONSOLIDARE	13.023,21
VOCI VARIABILI DA CONSOLIDARE	
ART 4 ccnl 5.10.01 comma 2	
Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000	4.374,76
Quinto comma art. 15	
<i>In caso comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori</i>	4.588,00
ART 32 c7. ccnl 22.01.04	
<i>La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al fin</i>	1.276,00
<i>I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 po</i>	0,00
Dichiarazione congiunta n° 14 CCNL 22.01.2004 e successive	
<i>Differenziali retributivi personale collocato nelle categorie di sviluppo del sistema di classificazione rispetto agli importi attribuiti al personale collocato nelle posizioni iniziali</i>	1.599,91
TOTALE VOCI VARIABILI DA CONSOLIDARE	11.838,67
FONDO UNICO CONSOLIDATO	62.629,55

Il fondo è composto dalle risorse stabili di cui all'articolo 31 comma 2 CCNL 22/01/2004, che comprendono tutte le fonti di finanziamento, espressamente elencate e già previste nei previgenti CCNL, aventi la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo e con le integrazioni previste dall'articolo 32, commi 1) e 2), pari a € 6.582,98. L'importo delle stesse rimane consolidato, ai sensi dell'art. 31, comma 2, CCNL 2/1/2004, nello stesso importo definito per l'anno 2004 con possibilità di incremento solo per specifiche disposizioni dei CCNL e per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche. L'articolo 4 comma 1 del CCNL 09.05.2006 aveva previsto, a valere per l'anno 2006, un incremento delle risorse stabili degli enti locali in cui il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non fosse superiore al 39 % pari allo 0,50 % del montesalari 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza (€ 2.809,98). Nonostante la dicitura esatta del sopraccitato comma specificasse che l'incremento era "a valere per l'anno 2006", la collocazione di tale incremento tra le risorse stabili del fondo ha fatto ritenere corretto mantenerlo anche per gli anni successivi. Successivamente l'articolo 8 comma 2 del CCNL 11.04.2008 ha previsto, a decorrere dal 31.12.2007 ed a valere per l'anno 2008, un incremento delle risorse stabili degli enti locali in cui il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non fosse superiore al 39 % pari allo 0,6 % del monte salari 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza (€ 3.630,25). Nonostante la dicitura esatta del sopraccitato comma specificasse che l'incremento era "a valere per l'anno 2008", la collocazione di tale incremento tra le risorse stabili del fondo ha fatto ritenere corretto mantenerlo anche per gli anni successivi.

Alle risorse stabili così quantificate, pari a € 50.790,88, si aggiungono, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 CCNL 5.10.2001, le RIA dei cessati, pari a € 4.374,76, le somme di cui all'articolo 15 comma 5 CCNL 1.4.1999 per la parte riguardante l'incremento stabile delle dotazioni organiche, pari a € 4.588,0, le somme di cui all'articolo 32 comma 7 CCNL 22.1.2004, pari a € 1.276,00 e il differenziale retributivo del personale collocato nelle categorie di sviluppo pari a € 1.599,91, cosicché il fondo stabile complessivo, prima della decurtazione dovuta alle cessazioni di personale, diventa pari a € 62.629,55.

1.1.2 - Sezione II - Risorse variabili

VOCI VARIABILI DA NON CONSOLIDARE	
Lettera d) primo comma art. 15	
Le somme derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati e contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, secondo la disciplina dettata dall'art. 43 della Legge 449/1997	0,00
Lettera e) primo comma art. 15	
Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, c.57 e seguenti della L. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni (economie 30% al bilancio, 50% incentivi mobi	
Lettera k) primo comma art. 15	
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17	0,00
Secondo comma art. 15	

Eventuale integrazione, da stabilire in sede di contrattazione decentrata integrativa e compatibilmente con una adeguata capacità di spesa prevista in bilancio, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo delle singole voci di cui sopra, fi	4.654,31
Quinto comma art. 15	
In caso di attuazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionaliz	6.437,09
Risp. Fondo Anno Precedente	169,75
Risp. Straordinario Anno Precedente	5.450,89
TOTALE VOCI VARIABILI DA NON CONSOLIDARE	16.712,04

Ai sensi dell'art. 17, c. 5 del CCNL 1.4.1999 le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.

Ribadendo che l'economia di un fondo annuale è la differenza tra la costituzione e l'utilizzo, si è effettuata la verifica a consuntivo in maniera rigorosa e puntuale dell'eventuale ammontare di tali economie. Per l'anno 2017 sono state accertate risorse provenienti dalla consuntivazione del fondo anno 2016 in misura pari a € 169,75. Tale importo non comprende le somme derivanti dal mancato raggiungimento, certificato dal nucleo di valutazione, di obiettivi di cui all'articolo 15 comma 5, pari a € 289,59 nel 2016, che costituiscono economie di bilancio.

Ai sensi dell'art. 14, c. 1 del CCNL 1.4.1999 le risorse del fondo straordinario eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione delle regole contenute nell'art. 31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate ad incrementare le disponibilità dell'art.15.

Il fondo straordinario per l'Ente è pari ad € 10.730,07. Nell'anno 2016 sono state erogate risorse per retribuire prestazioni in straordinario pari ad € 5.279,18, pertanto sono residue risorse per € 5.450,89 che sono state inserite sul fondo delle risorse decentrate per l'anno 2017.

Il CdA con la sopracitata deliberazione n. 22 del 25.07.2017 ha espresso i seguenti indirizzi:

- autorizzazione a procedere all'integrazione di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 1/4/1999 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali nella misura dell'1,2% del monte salari dell'anno 1997 (pari ad € 4.654,31), esclusa la quota relativa alla dirigenza, fermo restando, comunque, che tale integrazione potrà essere resa disponibile nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 15 e in ogni caso finalizzate ad incentivare il processo di riorganizzazione avvenuto con le deliberazioni C.d.A. n. 44 del 28.06.2004 e n. 53 del 28.07.2005;

- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL 1/4/1999, delle somme necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale interessato da un accrescimento dei servizi conseguente a processi riorganizzativi. Ai sensi del sopracitato comma, infatti, l'aumento delle risorse finanziarie decentrate "variabili" è possibile esclusivamente per attivazione di nuovi servizi e/o ampliamento di quelli esistenti.

In coerenza con le linee di indirizzo espresse dagli amministratori attraverso i contenuti del Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione A.C. n. 1 del 23.03.2017, esecutiva, con deliberazione C.d.A. n. 20 del 25.07.2017 è stato approvato il PEG - piano della Performance del Consorzio, nella parte concernente Obiettivi e Indicatori e sono stati individuati alcuni importanti obiettivi volti ad implementare risposte a favore di tutte le tipologie di cittadini in condizione di fragilità che si rivolgono al Consorzio (minori, anziani, disabili) e/o a sviluppare processi riorganizzativi finalizzati ad un accrescimento dell'efficacia/efficienza dei processi stessi. Tali progetti hanno i requisiti di misurabilità, ai sensi dell'art. 37 del CCNL 22.01.2004, sono incrementali rispetto all'ordinaria attività lavorativa ed evidenziano gli obiettivi finali, le risorse, gli indicatori per la misurazione ai sensi in particolare degli art. 5, 16 e 31 del D. Lgs. n. 150/2009. Essi richiedono altresì un coinvolgimento pesante delle risorse umane interne sia in termini quantitativi che in termini qualitativi. Per la valorizzazione di questi obiettivi si è tenuto conto di alcune variabili e precisamente della loro strategicità, complessità, impatto esterno e realizzabilità. Ad ognuna di queste variabili è stato associato un valore (alto, medio, basso) e ad ognuno di questi valori è stato attribuito un punteggio (1 – 3 – 5). Per le prime tre variabili al valore "basso" è stato attribuito il punteggio 1, al valore "medio" il punteggio 3, al valore "alto" il punteggio 5. Alla variabile "realizzabilità" i punteggi sono invece stati attribuiti in modo inverso. Ognuno dei punteggi così ottenuti è stato poi pesato in base al numero dei dipendenti coinvolti e ad esso è stato assegnato un valore economico pari a € 1,5 per ogni punto, come da allegato A al presente atto. L'importo massimo riconoscibile per l'anno 2017 come risorse ex art. 15 comma 5 non può comunque superare quello del 2016, pari a € 6.437,09 per le limitazioni imposte dall'articolo 23 comma 2 D. Lgs. n. 75/2017: il valore attribuito ai singoli obiettivi è pertanto stato riproporzionato in modo che il totale corrisponda all'importo massimo riconoscibile. Tale incremento corrisponde a fondi già appositamente stanziati nel bilancio 2017.

Tali risorse dovranno essere distribuite secondo il principio di selettività e differenziazione ai sensi del D. Lgs. n. 150/2009 e del vigente regolamento degli uffici e dei servizi e previo accertamento del raggiungimento degli obiettivi da parte del Nucleo. Nel caso in cui gli importi stanziati non dovessero essere interamente distribuiti, non daranno luogo ad economie di fondo ma ritorneranno nella disponibilità del bilancio dell'Ente.

1.1.3 - Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

- Il CdA con la deliberazione n. 22 del 25.07.2017, nell'esprimere gli indirizzi per la costituzione dei fondi delle risorse decentrate di cui all'art. 31 del CCNL 22/1/2004 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativi all'anno 2017, ha tenuto conto delle seguenti disposizioni:
 - art. 1, comma 456 L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), il quale ha modificato l'art. 9 comma 2 D.L. 78/2010 stabilendo che, al termine del periodo di blocco dei fondi destinati alla contrattazione integrativa, le decurtazioni operate nel 2014 in adempimento del sopracitato art. 9 comma 2 fossero rese strutturali;
 - l'art 1 comma 236 L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 e venga, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
 - l'art. 23, comma 2 D. Lgs. n. 75/2017, il quale ha abrogato l'art 1 comma 236 L. n. 208/2015, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del

personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 D. Lgs. n. 165/2001 non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Come si evince dalla determinazione del Direttore Generale n. 223 del 29.09.2017, pertanto, il fondo stabile 2017 è stato ridotto per € 5.784,67 e risulta pertanto essere pari ad € 56.844,88. La decurtazione operata comprende tutti i tagli complessivamente operati sui fondi per le risorse decentrate del personale dipendente nel quadriennio 2011/2014, in linea con le istruzioni emanate dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 13 del 15.04.2016.

FONDO UNICO CONSOLIDATO	62.629,55
DECURTAZIONE PERMANENTE ART. 1 C. 456 L. 147/2013	5.784,67
DECURTAZIONE ART. 1 C. 236 L. 208/2015 PARTE STABILE	0,00

FONDO STABILE COMPLESSIVO A SEGUITO DELLA DECURTAZIONE	€ 56.844,88
---	-------------

Il fondo variabile 2017 risulta essere pari ad € 16.712,04 e non è soggetto a decurtazione alcuna.

TOTALE VOCI VARIABILI DA NON CONSOLIDARE	16.712,04
DECURTAZIONE PERMANENTE ART. 1 C. 456 L. 147/2013	0,00
DECURTAZIONE ART. 1 C. 236 L. 208/2015 PARTE VARIABILE	0,00

FONDO VARIABILE COMPLESSIVO A SEGUITO DELLA DECURTAZIONE	16.712,04
---	-----------

Il totale del fondo al netto delle decurtazioni risulta pertanto par ad € 73.556,92.

FONDO COMPLESSIVO	73.556,92
--------------------------	-----------

Il fondo così costituito, al netto delle economie provenienti dall'anno precedente, è stato confrontato con quello dell'anno 2016 ed è risultato rispettoso del limite posto l'art. 23, comma 2 D. Lgs. n. 75/2017, pertanto non è stato necessario provvedere ad ulteriori decurtazioni.

I.1.4 - Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

FONDO UNICO CONSOLIDATO	62.629,55
TOTALE VOCI VARIABILI DA NON CONSOLIDARE	16.712,04
FONDO COMPLESSIVO	78.894,00
DECURTAZIONE PERMANENTE ART. 1 C. 456 L. 147/2013	5.784,67
FONDO COMPLESSIVO A SEGUITO DELLA DECURTAZIONE	73.556,92

I.1.5 - Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Si precisa che ai sensi dell'art. 33 del CCNL 22.1.2004 l'indennità di comparto prevede una parte di risorse a carico del bilancio (cosiddetta quota a, corrispondente all'incremento relativo all'anno 2002) e una parte a carico delle risorse decentrate (cosiddette quote b e c, corrispondenti all'incremento relativo agli anni 2003 e 2004). Gli importi di cui alla lettera a ammontano ad un totale di € 1.285,06 mentre gli importi di cui alla lettera b e c pari a € 12.212,74 sono stati posti a carico delle risorse decentrate.

I.2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

I.2.1 - Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Per l'anno 2017 già con la determina di costituzione del Fondo n. 223 del 29.09.2017, il Direttore del C.I.S.S. aveva reso indisponibile alla contrattazione ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. b del CCNL 1.4.1999 e dell'art. 33 del CCNL 22.1.2004 alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi economici, indennità di posizione e risultato per le P.O.) e in particolare venivano sottratti dalle risorse ancora contrattabili risorse pari ad € 61.725,60, quali risorse già determinate negli anni precedenti.

FONDO INDISPONIBILE	2017
b) progressioni economiche	17.013,36
TOTALE UTILIZZO FONDO PROGRESSIONI	17.013,36
c) Indennità di comparto art.33 ccnl 22.01.04	12.212,74
f) fondo per le posizioni organizzative	32.499,50
TOTALE RISORSE STABILI INDISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE	61.725,60

CALCOLO RISORSE PER PROGRESSIONI ORIZZONTALI IN ESSERE

CAT.	N° DIP.	situaz. finale
A1	0,00	0,00
A2	0,00	0,00
A3	0,00	0,00
A4	0,00	0,00
A5	0,00	0,00
totali	0,00	0,00
B1	3,00	0,00
B2	0,00	0,00
B3	0,00	3,00
B4	0,00	0,00
B5	0,00	0,00
B6	0,00	0,00
B7	0,00	0,00
totali	3,00	3,00
C1	4,75	1,00
C2	0,00	2,00
C3	0,00	0,00
C4	0,00	0,75
C5	0,00	1,00
totali	4,75	4,75
D1	12,21	5,38
D2	0,00	6,83
D3	3,00	2,00
D4	0,00	1,00
D5	0,00	0,00
D6	0,00	0,00
totali	15,21	15,21
TOTALE GENER.	22,96	22,96
TOTALE	€ 17.013,36	

1.2.2 - Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

o) produttività individuale e collettiva	11.831,32
---	-----------

2 - Incentivazione produttività e miglioramento dei servizi (art. 17, c. 2, lett a. CCNL 01/04/99 e s.m.i.) € 11.831,32.

Il Consorzio con Deliberazione C.d.A. n. 31 del 15.06.2011, ha approvato il nuovo sistema di valutazione della Performance, adottato ai sensi del D. Lgs. n° 150 del 27.10.2009 che contiene, oltre alle finalità e caratteristiche generali del sistema, la sua descrizione in termini di metodologia di misurazione e valutazione della performance organizzativa e della performance individuale delle posizioni organizzative, dei dipendenti e del direttore dell'Ente.

In accordo con le organizzazioni sindacali, alla luce di quanto previsto dal D. Lgs. 141/2011, l'ente, con deliberazione C.d.A. n. 63 del 21.12.2011, ha ritenuto di rinviare l'attuazione del sistema premiale con fasce di merito e di adottare un sistema coerente con il nuovo sistema di gestione della performance sviluppato dal Consorzio nel corso dell'anno, ma che confermasse le regole e i criteri per la premialità già utilizzati nell'Ente.

Anche per il 2017 è stata concordata tra le parti la modalità di erogazione della produttività secondo le regole approvate con la sopracitata deliberazione C.d.A. n. 63 del 21.12.2011.

1.2.3 - Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

1.2.4 - Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

FONDO INDISPONIBILE	2017
b) progressioni economiche	17.013,36
TOTALE UTILIZZO FONDO PROGRESSIONI	17.013,36
c) Indennità di comparto art.33 ccnl 22.01.04	12.212,74
f) fondo per le posizioni organizzative	32.499,50
TOTALE RISORSE STABILI INDISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE	61.725,60

h) rischio	0,00
i) indennità particolari posizioni	0,00
o) produttività individuale e collettiva	11.831,32
TOTALE UTILIZZO CONCORDATO NELL'ANNO	11.831,32
TOT UTILIZZO LETTERA k)	0,00
TOTALE UTILIZZO FONDO	73.556,92

1.2.5 - Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

1.2.6 - Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

L'art. 4 comma 3 sexies D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche » così come modificato dalla legge 4 marzo 2009 n. 15 e D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 prevede che:

3-sexies. "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1"

L'art. 5 c. 3 del CCNL 1/4/1999 prevede: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro cinque giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria nella quale, tra l'altro, sono evidenziate le modalità di quantificazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa, le forme di copertura dei relativi oneri in bilancio e le specifiche finalità di utilizzazione, secondo i contenuti dell'accordo.."

La presente relazione, in ossequio ai dispositivi del precitato contratto collettivo nazionale di lavoro, persegue l'obiettivo di fornire una puntuale e dettagliata relazione,

dal punto di vista finanziario, circa le risorse economiche costituenti il fondo per le risorse decentrate e, dal punto di vista tecnico, per illustrare le scelte effettuate e la coerenza di queste con le direttive dell'Amministrazione.

Si richiama anche l'art. 40 del 165 comma 3 quinquies così come modificato dal D. Lgs. n. 150/2009 che, in materia di spesa del personale, richiede un contenimento delle stesse, consentendo di inserire eventuali risorse decentrate solo nel rispetto delle disposizioni seguenti:

"La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa **nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale** dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato **all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi** applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo 150/09 e pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della n. 15 del 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni."

Si attesta che la spesa del personale per l'anno 2008 (al netto personale legge 68) era pari ad € 1.081.319,43.

Si attesta che la spesa del personale per l'anno 2013 risultante dal rendiconto (al netto personale legge 68 e incrementi contrattuali post 2008) è pari ad €: 965.343,24.

Si attesta che la spesa del personale per l'anno 2014 risultante dal rendiconto (al netto personale legge 68 e incrementi contrattuali post 2008) è pari ad €: 896.693,30.

Si attesta che la spesa del personale per l'anno 2015 risultante dal rendiconto (al netto personale legge 68 e incrementi contrattuali post 2008) è pari ad €: 894.646,05.

Si attesta che la spesa del personale per l'anno 2016 risultante dal rendiconto (al netto personale legge 68 e incrementi contrattuali post 2008) è pari ad €: 877.942,94.

Si attesta che la spesa del personale per l'anno 2017 (al netto personale legge 68 e incrementi contrattuali post 2008) è pari ad €: 901.192,19. Dal momento che non è ancora stato approvato il rendiconto per l'anno 2017, tale spesa, desunta dai dati contabili disponibili al momento, è stimata e suscettibile di piccoli adeguamenti.

Si attesta pertanto che sono stati rispettati i limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle attuali norme vigenti.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

La produttività è erogata secondo i criteri dell'art. 37 del C.C.N.L. 22/1/2004, del D. Lgs. n. 150/2009, del vigente regolamento degli uffici e dei servizi e del nuovo Sistema di misurazione e valutazione della Performance approvato con deliberazione C.d.A. n. 31 del 15.06.2011, esecutiva, ed esplicitamente legata a promuovere il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, secondo logiche meritocratiche. Il Consorzio, alla luce di quanto previsto dal D. Lgs. 141/2011 ed a seguito di accordo sindacale intervenuto in data 21.09.2011, con deliberazione C.d.A. n. 63 del 21.12.2011, ha ritenuto di rinviare l'attuazione del sistema premiale con fasce di merito e di adottare un sistema coerente con il nuovo sistema di gestione della performance sviluppato dal Consorzio nel corso dell'anno, ma che confermasse le regole e i criteri per la premialità utilizzati nell'Ente, già rispettosi del principio di meritocrazia.

I compensi da attribuire saranno da individuare sulla base del periodico processo di valutazione a cura del Direttore e delle P.O., che saranno chiamati a valutare il concorso della persona valutata al raggiungimento degli obiettivi assegnati. La valutazione diviene quindi l'osservazione dell'apicale sulla modalità con cui il dipendente concorre a raggiungere gli obiettivi. Tale valutazione ha però due premesse:

1. la premialità si realizza esclusivamente se sussiste un apprezzabile risultato aggiuntivo rispetto al risultato atteso dalla normale attività lavorativa;
2. la seconda condizione di premessa è legata all'attribuzione di una premialità a consuntivo determinata attraverso l'attestazione del Nucleo di valutazione del raggiungimento o meno di obiettivi definiti nel piano della performance, che, all'inizio dell'anno, individua i valori attesi apprezzabili e le risorse coinvolte.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Per l'anno in corso non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali in ragione della specifica situazione del fondo del Consorzio

1.3 - Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

	2016
FONDO UNICO CONSOLIDATO	62.629,55
TOTALE VOCI VARIABILI DA NON CONSOLIDARE	16.264,45
FONDO COMPLESSIVO	78.894,00

DECURTAZIONE PERMANENTE ART. 1 C. 456 L. 147/2013	5.784,67
FONDO COMPLESSIVO A SEGUITO DELLA DECURTAZIONE	73.109,33

	2017
FONDO UNICO CONSOLIDATO	62.629,55
TOTALE VOCI VARIABILI DA NON CONSOLIDARE	16.712,04
FONDO COMPLESSIVO	79.341,59
DECURTAZIONE PERMANENTE ART. 1 C. 456 L. 147/2013	5.784,67
FONDO COMPLESSIVO A SEGUITO DELLA DECURTAZIONE	73.556,92

Se si decurtano i risparmi dell'anno precedente, confluiti tra le risorse variabili dell'anno successivo, il fondo complessivo dei due anni 2016 e 2017, al netto della decurtazione permanente di cui all'articolo 1, comma 456 L. n. 147/2013, risulta uguale e pari a € 67.936,28, rispettando pertanto il vincolo imposto dall'articolo 23, comma 2 D. Lgs. n. 75/2017.

1.4 - Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

1.4.1 - Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Per quanto riguarda i risvolti economico-finanziari, relativamente al Fondo, per ciascuna annualità, si è verificata la corrispondenza dei dati in esso inseriti rispetto alle previsioni di Bilancio.

Inoltre, ove necessario ai sensi di legge, su tutti gli atti del CdA e sulle determinazioni del Direttore Generale relativi alla costituzione del Fondo stesso, sono stati espressi da parte del responsabile del Servizio Finanziario i pareri favorevoli in merito alla regolarità contabile ex art. 49 TUEL e sono stati apposti i visti attestanti la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 TUEL.

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate come segue:

capitoli di spesa per retribuzioni fisse al personale per progressioni 2017	€ 17.013,36
capitoli di spesa per retribuzioni fisse al personale per comparto 2017	€ 12.212,74
capitoli di spesa per retribuzioni di posizione responsabili 2017	€ 29.545,00
capitoli di spesa per retribuzioni di risultato (imputazione anno 2018 sulla base dell'esigibilità con copertura da FPV come da principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria punto 5.2)	€ 2.954,50
salario accessorio (produttività)	Capitolo 2920 anno 2018 (imputazione sulla base dell'esigibilità con copertura da FPV) € 11.831,32
	€ 73.556,92

1.4.2 - Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

L'art. 1, comma 456 L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha modificato l'art. 9 comma 2 D.L. 78/2010 stabilendo che, al termine del periodo di blocco dei fondi destinati alla contrattazione integrativa, le decurtazioni operate nel 2014 in adempimento del sopracitato art. 9 comma 2 fossero rese strutturali.

Le istruzioni emanate dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 13 del 15.04.2016 ai fini della compilazione del conto annuale 2015 hanno disposto che i tagli complessivamente operati sui fondi per le risorse decentrate del personale dipendente nel quadriennio 2011/2014 devono essere interamente portati in riduzione della parte stabile;

Successivamente, l'art. 1 comma 236 L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), ha disposto nuovamente che, a partire dal 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni non potesse superare il corrispondente importo dell'anno 2015 e dovesse essere automaticamente ridotto proporzionalmente alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

L'art. 23, comma 2 D. Lgs. n. 75/2017, infine, ha abrogato l'art 1 comma 236 L. n. 208/2015, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle

amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 D. Lgs. n. 165/2001 non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

La costituzione del fondo per l'anno 2017 ha pertanto tenuto conto di quanto sopra.

1.4.3 - Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Si rappresenta che, in ossequio ai disposti di cui all'art. 48, comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 165/2001, l'ente ha autorizzato, con distinta indicazione dei mezzi di copertura, le spese relative al contratto collettivo decentrato integrativo – parte economica anno 2016, attraverso le procedure di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016. La spesa derivante dalla contrattazione decentrata trova copertura sulla disponibilità delle pertinenti risorse previste nel bilancio di previsione 2016, approvato con deliberazione A.C. n. 7 del 12.05.2016.

La costituzione del fondo per le risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli in tema di contenimento della spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 562 della legge 296/2006 e ss.mm.ii.

L'Ente non versa in condizioni deficitarie.

Con riferimento al fondo per il lavoro straordinario di cui all'art. 14 comma 1 CCNL 1/4/1999, si dà atto che la somma stanziata rimane fissata, come dall'anno 2000, nell'importo di € 10.730,07.

Il suddetto fondo è stato regolarmente impegnato al relativo capitolo di spesa con determinazioni del responsabile del servizio economico/finanziario e personale n. 23 del 14.02.2017, n. 78 del 19.04.2017 e n. 202 del 01.09.2017.

Chivasso, li 20.02.2018

***Il Direttore Generale
(MARINO Dr.ssa Bruna)***
f.to in originale

***Il Responsabile Servizio Finanziario e Personale
(CENA Dr.ssa Celestina)***
f.to in originale